SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 25 ottobre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1999.

Determinazione, per l'anno scolastico 1999-2000, del contingente di personale della scuola con contratto a tempo indeterminato . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1999.

Programmazione trimestrale delle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 39, commi 3 e 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Marina di Gioiosa Ionica . . . . Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni a Piro. Pag. 11

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 20 maggio 1999.

Variante al programma ordinario di edilizia penitenziaria. Pag. 12

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 7 luglio 1999.

Concessione di incentivi per gli investimenti innovativi ed alla formazione ai sensi dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 . . . . Pag. 14

DECRETO 7 luglio 1999.

Concessione di incentivi per il trasporto combinato ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 . . . . Pag. 19

DECRETO 13 ottobre 1999.

Recepimento della direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità . . . . Pag. 21

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 21 ottobre 1999.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni . . . . Pag. 24

DECRETO 21 ottobre 1999.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 15 ottobre 1999 . . . . Pag. 25

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 4 ottobre 1999.

Annullamento del decreto ministeriale 10 agosto 1999, concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro edile «La Nuorese - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Nuoro . . . Pag. 25

DECRETO 4 ottobre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Albauno S.c.r.l.», in Pisticci, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 26

DECRETO 4 ottobre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Soc. cooperativa agricola giovanile Leverano a r.l.», in Leverano, e nomina del commissario liquidatore. . . . Pag. 26

DECRETO 4 ottobre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa di solidarietà sociale Il Fiore - Cooperativa sociale di servizi e attività agricole a r.l.», in San Gimignano, e nomina del commissario liquidatore. . . . . Pag. 27

DECRETO 7 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Taurus a r.l.», in L'Aquila . . . . Pag. 27

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 14 ottobre 1999.

Iscrizione dell'Associazione ACU - Associazione consumatori utenti - Onlus, nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281. . . . . Pag. 28

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 14 ottobre 1999.

Modificazioni allo statuto sociale della Vittoria Assicurazioni S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1318) . . . Pag. 28

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 8 settembre 1999.

Determinazione dei contributi di allacciamento per gli aumenti di potenza delle utenze particolari di cui al titolo V, punti 1) e 2), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 30 luglio 1986, n. 42/86. (Deliberazione n. 133/99) . . . . Pag. 29

Università di Milano

DECRETO RETTORALE 23 settembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università. . . . . . . Pag. 31

Università di Perugia

DECRETO RETTORALE 28 settembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università. . . . . . . Pag. 33

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della sanità:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Carbesia». . . . . Pag. 34

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dectomax Pour On» . . . . Pag. 34

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cloxalene Asciutta» . . . . Pag. 34

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Equest» . . . . Pag. 35

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Opticortenol S». . . . . Pag. 35

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cydectin 0,1%» . . . . Pag. 35

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fort Vax IV» . . . . Pag. 35

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 22 ottobre 1999 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 35

Banca d'Italia:

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo di Nusco - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Nusco . . . . Pag. 36

Autorizzazione all'emissione di assegni circolari da parte della Cassa di risparmio di Trieste - Banca S.p.a. . . Pag. 36

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1999.

Determinazione, per l'anno scolastico 1999-2000, del contingente di personale della scuola con contratto a tempo indeterminato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 39, come modificato dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Considerato che il Ministero della pubblica istruzione, per le proprie finalità istituzionali, ha esigenze del tutto peculiari e specifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 agosto 1999, previsto dall'art. 39, comma 3-*bis,* della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, come introdotto dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativo alla previsione di criteri, modalità e termini differenziati delle assunzioni, in particolare per il settore della scuola;

Vista la richiesta del Ministero della pubblica istruzione in data 19 luglio 1999 relativa alle assunzioni di personale del settore della scuola per l'anno scolastico 1999-2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 agosto 1999;

Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato è assegnato al Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, un contingente non superiore a ventiquattromilacinquecento unità, da ripartire con decreto del Ministro della pubblica istruzione tra i singoli provveditorati agli studi in coerenza con gli specifici obiettivi di riduzione programmata previsti per il settore della scuola.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1999
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 102

99A8966

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1999.

Programmazione trimestrale delle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 39, commi 3 e 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed particolare l'art. 39, come modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede al comma 2, l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1999, nella misura dell'1,5 per cento del numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997 e, al comma 3, la determinazione, con deliberazione trimestrale del Consiglio dei Ministri, del numero delle assunzioni presso le singole amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 4 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 27 luglio 1998, con il quale sono stati individuati i criteri ed i parametri per la valutazione, su basi statistiche omogenee, del numero complessivo dei dipendenti in servizio nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il comma 20 del citato art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede l'applicazione del disposto dei commi 2 e 3 anche agli enti pubblici non economici con organico superiore alle duecento unità;

Visto l'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il quale subordina l'avvio delle procedure di reclutamento, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata ai sensi del citato art. 39;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica datati 18 giugno 1998, 3 novembre 1998 e 21 gennaio 1999, con i quali è stato autorizzato un numero di assunzioni pari a tredicimilasessantasette unità;

Ritenuto che occorre effettuare un controllo puntuale delle richieste di avvio di tutte le procedure di reclutamento e delle nuove assunzioni di personale al fine di rendere compatibili i flussi di reclutamento ai tetti programmati di riduzione;

Rilevato che le richieste di nuove assunzioni pervenute dalle amministrazioni nel primo trimestre 1999 raggiungono una cifra ritenuta non compatibile con l'obiettivo di riduzione programmata;

Ritenuto pertanto di dovere operare una riduzione del numero di assunzioni da autorizzare, tale da assicurare il raggiungimento dell'obiettivo stesso;

Considerato che il Ministero delle finanze, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero del lavoro e l'INPS, stanno tuttora procedendo al reclutamento delle unità autorizzate *ex lege* (rispettivamente per duemilaquattrocento, seicento, trecento e trecento unità);

Considerato che l'alto numero di richieste e le esigenze prioritarie delle Forze armate, dei Corpi di poli-

zia e del Corpo dei vigili del fuoco impongono di applicare criteri differenti per i vari comparti sull'entità delle richieste da accogliere;

Ritenuto di poter procedere ad ulteriori autorizzazioni di assunzioni effettuabili nel corso del 1999, per un numero massimo di ottocentocinquantotto unità;

Visto l'art. 22, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Ritenuto di dover autorizzare assunzioni nelle Forze armate, nei Corpi di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco per un numero massimo di ottomiladuecentosettantotto unità, comprensive di assunzioni già effettuate in ragione di scadenze temporali predeterminate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 1999;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

1. In aggiunta ai contingenti già autorizzati a decorrere dal 1998, alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e agli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, è assegnato un contingente di assunzioni pari complessivamente a ottocentocinquantotto unità attribuite alle singole amministrazioni, come da tabella 1 allegata al presente decreto.

2. Alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo dei vigili del fuoco è assegnato un contingente di assunzioni pari complessivamente ottomiladuecentosettantotto unità, comprensivo di settemiladuecentosei assunzioni già effettuate (di cui circa mille di ausiliari) in ragione di scadenze temporali predeterminate, attribuito alle singole amministrazioni, come da medesima tabella 1.

3. Per quanto non diversamente disposto, restano ferme le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 1998, in data 3 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 1998, e in data 21 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1999.

Art. 2.

1. Il Ministero delle finanze è autorizzato, per motivi d'urgenza, ad assumere da graduatorie già disponibili utilizzando, entro il limite di ottocento unità, parte del contingente numerico previsto dall'art. 39, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, decurtando il numero di unità così assunte dal contingente stesso.

Art. 3.

1. È autorizzato l'avvio delle procedure di reclutamento elencate nella tabella 2 allegata al presente decreto, nei relativi limiti dimensionali, ferma restando la necessità di condizionare le successive assunzioni ad apposite autorizzazioni, secondo criteri di scaglionamento degli ingressi e di ricorso a contratti a tempo parziale in numero non inferiore alle percentuali previste al momento dell'assunzione.

Art. 4.

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica in data 21 gennaio 1999, la tabella 3 allegata al presente decreto rappresenta i dati riepilogativi delle assunzioni relative a personale già dipendente con diversa qualifica, previamente comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica.

2. A far data dal presente decreto tutti i passaggi interni a seguito di procedure concorsuali e di procedure selettive appositamente riservate al personale dipendente, devono essere preventivamente autorizzati. Negli atti di programmazione delle assunzioni, sono indicate le percentuali dei posti da coprire con personale dipendente, assicurando il carattere selettivo degli accessi, rispetto al totale dei fabbisogni programmati.

Art. 5.

1. Sono apportate le seguenti modifiche alla tabella 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1998, nella parte relativa ai contingenti di personale di alta professionalità:

1.1 - Contingente autorizzato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri:

soppressione dei seguenti sette posti: un esperto in tecniche di organizzazione di amministrazioni complesse (qualifica dirigenziale), tre psicologi esperti in integrazione degli emarginati, in interventi umanitari (settima-ottava qualifica funzionale), tre esperti in relazioni con organizzazioni non governative e volontariato (ottava-nona qualifica funzionale) e contestuale autorizzazione alla emanazione di un bando di concorso per sei posti relativi a profili di analisti di procedure e analisti di sistemi (ottava qualifica funzionale) e ad un posto di qualifica dirigenziale per esperto di diritto del lavoro e di gestione dei finanziamenti nazionali e comunitari contro l'esclusione sociale;

elevazione da uno a due posti della qualifica di dirigente esperto di formazione, mediante soppressione del posto previsto per esperto di formazione della nona qualifica funzionale;

elevazione alla qualifica dirigenziale del posto di esperto di diritto minorile.

1.2 - Contingente autorizzato per il Ministero dei lavori pubblici:

riduzione a cinque posti degli esperti nella pianificazione territoriale urbanistica e nella pianificazione delle reti infrastrutturali e contestuale autorizzazione alla emanazione di un bando di concorso per un esperto dotato di abilitazione professionale di medico chirurgo, in sanità pubblica, ascrivibile alla nona qualifica funzionale.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1999
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 128

TABELLA 1

AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE

AMMINISTRAZIONE	unità autorizzate
AFFARI ESTERI	25
AFFARI ESTERI - Ist. Agronomico per l'Oltremare	1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	1
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	10
CORTE DEI CONTI	6
DIFESA	4
FINANZE	200
GRAZIA E GIUSTIZIA	450
INTERNO	20
LAVORI PUBBLICI	6
POLITICHE AGRICOLE - Istituti di sperim.ne agraria	4
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	4
SANITA'	4
TESORO	20
TRASPORTI	15
Totale comparto Ministeri	[illegible]
UNITA' EX BASI NATO PER AMMINISTRAZIONI VARIE	15

INAIL	*50*
INPDAP	*8*
INPS	*15*
Totale comparto Enti Pubblici (>200 dipendenti)	*73*

Totale generale	[illegible]

Forze armate, di polizia e di sicurezza	
FORZE ARMATE	2.229
CARABINIERI	2.600
CORPO FORESTALE DELLO STATO	17
GUARDIA DI FINANZA	424
POLIZIA DI STATO	2.761
VIGILI DEL FUOCO	247
Totale forze armate, di polizia e di sicurezza	[illegible]

*** Il totale è comprensivo di 7.206 assunzioni già effettuate (di cui 1000 ausiliari) in ragione di scadenze predeterminate di arruolamento**

TABELLA 2

AUTORIZZAZIONE AVVIO PROCEDURE DI CONCORSO

AMMINISTRAZIONE	QUALIFICHE	POSTI
CONCORSI PUBBLICI		
AFFARI ESTERI	volontario carriera diplomatica	35
	unità di VII q.f.	35
	unità di VII q.f. APC	40
	unità di IV q.f.	80
BENI CULTURALI	architetto direttore VIII q.f.	3
	architetto VII q.f.	3
	storico dell'arte VIII q.f.	2
	storico dell'arte VII q.f.	1
CARABINIERI	allievi Carabinieri effettivi 110°corso	500
	V.Dir.Banda mus.le ruolo sp.le SPE	1
	S. Ten. Ruolo speciale SPE	47
	allievi Marescialli 5° corso biennale	210
COMMERCIO CON L'ESTERO	funzionario amm.vo VIII q.f.	2
	funzionario amm.vo contab. VIII q.f.	2
	analista di org.ne VIII q.f.	1
	analista di sistema VIII q.f.	1
	programmatore sistema VII q.f.	1
	collaboratore statistico VII q.f.	1
COMM. GOVERNO PROV. BZ	PCM Comm.Governo Bolzano III qf	1
	Consiglio di Stato T.R.G.A varie q.f.	5
	Corte dei conti varie q.f	13
	Casa circondariale varie q.f.	11
	Uffici giudiziari varie q.f.	55
	Direzione Entrate varie q.f.	39
	Ragioneria prov.le Stato varie q.f.	14
	Genio civile qualifica dirigenziale	1
	Trasporti C.P.A. varie q.f.	5
	Trasporti add.traff.aereo Bz VI q.f.	2
CORTE DEI CONTI	analista di sistema VIII q.f.	3
	analista di procedura VIII q.f.	6
	ingegnere direttore VIII q.f.	1
	assistente tecnico VI q.f.	4
FINANZE	chimico direttore VIII q.f.	10
	chimico VII q.f.	20
	ingegnere direttore VIII q.f.	27
FORZE ARMATE	S.T.V. (MD)ruolo norm. Marina SPE	1
	S.T.V. maestro v.dir.banda Marina	1
GUARDIA DI FINANZA	ufficiale ex complemento (ruolo nor.)	20
	ufficiale ruolo spec. riservato civili	8

	ufficiale maestro dirett. banda mus.	1
	finanziere	400
INDUSTRIA	primo ricercatore II liv.	2
(stazioni sperimentali RC e VE)	collaboratore tecnico VI liv.	1
	dirigente di ricerca I liv.	1
	collaboratore tecnico VI liv.	1
	funzionario amm.vo IV liv.	1
LAVORI PUBBLICI	ingegnere direttore VIII q.f.	19
	funzionario amm.vo VIII q.f.	11
	assistente tecnico VI q.f.	40
	assistente statistico VI q.f.	4
	analista VII q.f. part time	4
	programmatore VI q.f. part time	4
	consollista VI q.f. part time	4
	operatore amm.vo V q.f. part time	16
	op.re amm.vo contab.V q.f. part time	8
	addetto ai terminali V q.f. part time	10
POLITICHE AGRICOLE -	primo tecnologo II liv.	17
(istituti sperimentazione agraria)	ricercatore III liv.	35
	direttore di istituto	2
	collaboratore amm.ne VII liv.	4
	operatore tecnico VIII liv..	12
	operatore di amm.ne IX liv.	11
	ausiliario tecnico X liv.	1
	ausiliario di amm.ne X liv.	3
POLIZIA DI STATO	allievo vice ispettore	640
PUBBLICA ISTRUZIONE	analista di sistema VIII q.f.	4
	analista di procedure VIII q.f.	8
	analista VII q.f.	12
TESORO	funzionario amm.vo VIII q.f.	13
	funzionario amm.vo cont.le VIII q.f.	74
	collaboratore amm.vo cont.le VII q.f.	70
	funz. amm.vo Comm.ni mediche VIII	80
VIGILI DEL FUOCO	analista di sistema VIII q.f.	4
	analista di procedura VIII q.f.	4
	addetto ai terminali V q.f.	112
	programmatore supp.to tec. VI q.f.	20
	operatore sala macchine V q.f.	64
TOTALE CONCORSI PUBBLICI		2929
CONCORSI RISERVATI A PERSONALE GIA' DIPENDENTE		
CARABINIERI	s. ten. ruolo speciale SPE	95

	allievi marescialli 5° corso sem.le	90
	allievi vice brigadieri 5° corso	1.300
DIFESA	commissario di leva	15
FORZE ARMATE	T.V.(Pil) ruolo speciale Marina SPE	12
	cap./ten. ruolo naviganti spec. Aeronautica	185
	sergenti in S.P. Marina	540
	sergenti in S.P. Esercito	435
GUARDIA DI FINANZA	maresciallo allievo uff.le (ruolo norm	6
	ufficiale ruolo spec.riserv. sottuffic.	4
	ufficiale ruolo tecnico operativo	27
	sovrintendente	1100
INDUSTRIA	funzionario amm.vo IV liv.	3
(stazioni sperimentali)		
POLITICHE AGRICOLE	collaboratore tecnico IV liv.	2
(istituti sperimentazione agric.)	funzionario amm.vo IV liv.	1
	collaboratore amm.vo VI liv.	3
	operatore tecnico VI liv.	3
	operatore tecnico VII liv.	3
	operatore amm.vo VII liv.	4
POLIZIA DI STATO	allievo vice ispettore	640
POLIZIA PENITENZIARIA	vice ispettore (maschile e femminile)	303
	vice sovrin.te (maschile e femminile)	1228
TOTALE CONCORSI RISERVATI		5999

TABELLA 3

ASSUNZIONI DI PERSONALE GIA' IN SERVIZIO CON DIVERSA QUALIFICA O LIVELLO

AMMINISTRAZIONE	passaggi di qualifica di personale dipendente a seguito di concorsi già espletati
AFFARI ESTERI	202
DIFESA	31
FINANZE	5.149
GRAZIA E GIUSTIZIA	123
INDUSTRIA	22
POLITICHE AGRICOLE (ist.sper.agr.)	1
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	356
SANITA'	3
TESORO	9
TRASPORTI	24
TOTALE	5.920

CARABINIERI	2.786
CORPO FORESTALE DELLO STATO	646
FORZE ARMATE	8.729
POLIZIA PENITENZIARIA	190
VIGILI DEL FUOCO	1.417
TOTALE	13.768

99A8965

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Marina di Gioiosa Ionica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) ed il sindaco nella persona del dott. Rocco Romeo;

Considerato che, in data 5 giugno 1999, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1-*bis)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marina di Gioiosa Ionica (Reggia Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Attilio Battaglia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i potenti spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Roma, 15 ottobre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Rocco Romeo.

Il citato amministratore, con nota del 5 giugno 1999, acquisita al protocollo il 7 giugno successivo, ha rassegnato le dimissioni dalla carica, cui hanno fatto seguito, in un breve arco temporale, quelle presentate da tutti i componenti della giunta e da alcuni consiglieri.

Allo scopo di assicurare temporaneamente la gestione dell'ente, che versava in condizioni di impossibilità di funzionamento, il prefetto disponeva, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio.

Perfezionatasi l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, per la conseguita irrevocabilità delle dimissioni del sindaco, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1-*bis)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1441/99/Gab. del 24 settembre 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Attilio Battaglia.

Roma, 11 ottobre 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A8970

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni a Piro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Giovanni a Piro (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e del servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Giovanni a Piro (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pietro Donniacuo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Roma, 15 ottobre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Giovanni a Piro (Salerno, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 7 settembre 1999, da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Salerno, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.1.799 sett. II sezione/EE.LL. del 9 settembre 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Illl.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni a Piro (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pietro Donniacuo.

Roma, 11 ottobre 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A8971

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 maggio 1999.

Variante al programma ordinario di edilizia penitenziaria.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404;

Visto l'art. 20 della legge 20 marzo 1981, n. 119, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è stata elevata a complessive lire 1.200 miliardi;

Visto l'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 miliardi, destinata esclusivamente al completamento di quelle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e dell'art. 20 della legge 20 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 miliardi, da destinare al completamento anche funzionale delle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.600 miliardi, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o anche da avviarsi, nonché lo slittamento di lire 100 miliardi autorizzati con la succitata legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'anno 1987 all'anno 1988;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1987 e 1988 sono stati rimodulati;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991 sono stati rimodulati;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 415, con la quale gli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 538, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre

1986, n. 910, art. 7, e il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425, sono stati rimodulati;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 663, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con la precedente legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con la precedente legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati così rimodulati:

esercizio finanziario 1999 . . . L. 100.000.000.000
esercizio finanziario 2000 . . L. 98.390.000.000

Visto il decreto interministeriale 26 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 aprile 1999;

Considerato che con propri decreti il Ministero dei lavori pubblici ha assegnato somme dovute per oneri di espropriazioni, riserve, interessi e revisione prezzi per i seguenti istituti: Milano Opera c.r., L'Aquila c.c., Cremona c.c., Pavia c.c., Larino c.c., Pescara c.c., Sanremo c.c., Monza, Lodi c.c., Vigevano c.c.;

Considerato che si rende necessario inserire in programma la costruzione di nuovi istituti penitenziari nelle seguenti sedi: Nola e Forlì;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per la realizzazione delle strutture viarie della costruenda casa circondariale di Milano Bollate;

Considerato che si rende necessario inserire in programma la realizzazione di interventi sulle seguenti strutture esistenti: Cassino c.c., Firenze c.c., Venezia c.c., Aversa o.p.g., Bari c.c., Busto Arsizio c.c., Catania - Piazza Lanza c.c., Catanzaro c.c., Crotone c.c., Isernia c.c., Ivrea c.c., Melfi c.c., Messina c.c., Napoli «Poggioreale» c.c., Nuoro c.c., Orvieto c.c., Pozzuoli c.c.f., Ragusa c.c., Roma «Regina Coeli» c.c., Saliceta S. Giuliano c.l., San Cataldo c.r., Sulmona c.c., Trani c.c., Viterbo c.c., L'Aquila c.c.;

Considerato che si rende necessario prevedere lo stralcio delle seguenti opere a suo tempo previste in programma: Favignana nuova casa reclusione e Marsala nuova casa circondariale, fermo restando gli importi a suo tempo assegnati rispettivamente di L. 4.000.000.000 e di L. 5.000.000.000, da accantonare per oneri di progettazione;

Considerato che si rende necessario prevedere lo stralcio del centro clinico presso la casa circondariale Palermo «Pagliarelli»;

Considerato che a seguito della legge 23 dicembre 1998, n. 449, occorre necessariamente procedere ad una rimodulazione degli stanziamenti in precedenza assentiti;

Visto il parere del Comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria espresso nell'adunanza del 21 aprile 1999;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto in premessa;

Decreta:

È stralciata dal programma di edilizia penitenziaria la realizzazione della nuova casa di reclusione Favignana e della nuova casa circondariale di Marsala. Gli importi già assegnati rispettivamente di L. 4.000.000.000 e di L. 5.000.000.000 sono accantonati per far fronte agli oneri di progettazione.

È stralciato il centro clinico presso la casa circondariale di Palermo «Pagliarelli».

È inserita in programma la costruzione di nuovi istituti penitenziari nelle seguenti sedi: Nola e Forlì.

Si prende atto delle assegnazioni effettuate con propri decreti dal Ministero dei lavori pubblici per: oneri di espropriazioni, riserve, interessi e revisione prezzi e lavori urgenti per i seguenti istituti:

Milano Opera c.r.	L.	5.183.783.197
L'Aquila c.c.	»	1.258.497.568
Cremona c.c., Pavia c.c.	»	50.568.304
Larino c.c.	»	600.000.000
Pescara c.c.	»	187.308.239
Sanremo c.c.	»	160.000.000
Monza, Lodi c.c., Vigevano c.c.	»	29.120.179

È inserita in programma la realizzazione di interventi sulle seguenti strutture esistenti: Cassino c.c., Firenze c.c., Venezia c.c., Aversa o.p.g., Bari c.c., Busto Arsizio c.c., Catania - Piazza Lanza, c.c., Catanzaro c.c., Crotone c.c., Isernia c.c., Ivrea c.c., Melfi c.c., Messina c.c., Napoli «Poggioreale» c.c., Nuoro c.c., Orvieto c.c., Pozzuoli c.c.f., Ragusa c.c., Roma «Regina Coeli» c.c., Saliceta S. Giuliano c.l., San Cataldo c.r., Sulmona c.c., Trani c.c., Viterbo c.c., L'Aquila c.c.

Sono approvate le seguenti integrazioni finanziarie:

Milano Bollate c.c. - realizzazione strutture viarie;

Genova c.c. - completamento ristrutturazione;

Roma Rebibbia c.c. - completamento ristrutturazione caserma.

Sono approvati i seguenti finanziamenti da prelevarsi dal residuo degli stanziamenti disponibili ai sensi dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910:

	Lire	Esercizio
Genova c.c. - completamento ristrutturazione	7.500.000.000	1999
Roma Rebibbia c.c. - completamento ristrutturazione caserma	750.000.000	1999
Lecco c.c. - ristrutturazione	5.000.000.000	1999
Perugia c.c. - completamento nuovo istituto	3.500.000.000	1999
Cassino c.c. - completamento ristrutturazione	1.576.922.000	1999
Firenze Sollicciano c.c. - realizzazione giardino incontri	5.000.000.000	1999
Venezia c.c. - ristrutturazione ala sinistra	10.398.350.000	1999
Aversa o.p.g. - adeguamento centrali termiche - realizzazione parcheggio	1.045.000.000	1999

	Lire	Esercizio
Bari c.c. - ristrutturazione 4ª sezione	1.500.000.000	1999
Busto Arsizio c.c. - realizzazione anello antincendio	835.000.000	1999
Catania - Piazza Lanza c.c. - ristrutturazione braccio sinistro	7.000.000.000	1999
Catanzaro c.c. - adeguamento impianti elettrici	500.000.000	1999
Crotone c.c. - adeguamento impianti elettrici: impianto antiscavalcamento	1.940.000.000	1999
Isernia c.c. - adeguamento impianti elettrici	565.000.000	1999
Ivrea c.c. - rifacimento camminamento di ronda	800.000.000	1999
L'Aquila c.c. - copertura parcheggi	530.000.000	1999
Melfi c.c. - adeguamento impianti antiscavalcamento ed antintrusione	1.000.000.000	1999
Messina c.c. - manutenzione muro di cinta	1.665.000.000	1999
Napoli «Poggioreale» c.c. - ripristino facciate pad. Firenze - climatizzazione uffici matricola - facciate edificio lavorazioni	2.355.000.000	1999
Nuoro c.c. - sostituzione 115 porte blindate	560.000.000	1999
Orvieto c.c. - restauro esterno, risanamento interno, tinteggiature, ecc.	534.000.000	1999
Pozzuoli c.c.f. - completamento corpo fabbrica adibito ad ex uffici	1.443.000.000	1999
Ragusa c.c. - rifacimento coperture piane - adeguamento impianti elettrici	1.780.000.000	1999
Roma «Regina Coeli» c.c. - completamento sistema di distribuzione energia elettrica	997.000.000	1999
Saliceta S. Giuliano c.l. - consolidamento strutture edificio	740.000.000	1999
San Cataldo c.r. - manutenzione e ristrutturazione prospetti	800.000.000	1999
Sulmona c.c. - adeguamento block house e campo ricreativo agenti	375.000.000	1999
Trani c.c. - adeguamento impianti elettrici	3.900.000.000	1999
Viterbo c.c. - riattamento lavanderia	474.000.000	1999
Milano Bollate c.c.:		
completamento istituto	30.000.000.000	1999
realizzazione strutture viarie	10.000.000.000	1999
	40.000.000.000	1999

	Lire	Esercizio
Pinerolo c.c.	35.000.000.000	2000
Pordenone c.c.	35.000.000.000	2000

Sono approvate le seguenti rimodulazioni finanziarie degli impegni di spesa nel biennio 1999-2000 per il completamento dell'adeguamento o della ristrutturazione di istituti esistenti da prelevarsi dal residuo degli stanziamenti disponibili ai sensi dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910:

	Lire	Esercizio
Reggio Calabria c.r.	27.308.000.000	2000

Per effetto del presente decreto la disponibilità dei fondi stanziati con legge 22 dicembre 1986, n. 910, di cui al decreto interministeriale 26 novembre 1998, risulta di L. 13.047.078.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1999

p. *Il Ministro di grazia e giustizia*
CORLEONE

Il Ministro del lavori pubblici
MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1999
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 19

99A8967

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 7 luglio 1999.

Concessione di incentivi per gli investimenti innovativi ed alla formazione ai sensi dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 454.

IL DIRETTORE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 454, che stabilisce interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità;

Visto in particolare:

a) l'art. 1, comma 3, relativo all'adozione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di un piano complessivo delle risorse per la concessione dei benefici a favore delle imprese e dei raggruppamenti di imprese;

b) l'art. 2 che prevede finanziamenti agevolati per investimenti innovativi e formazione professionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi;

c) l'art. 6, che detta — fra l'altro — disposizioni in ordine alla presentazione delle domande di ammissione ai benefici di cui alla legge in parola;

d) l'art. 8, relativo all'istituzione del Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalità, che delibera in ordine agli interventi finanziari previsti dalla citata legge;

e) l'art. 10, commi 1 e 2, che disciplina le modalità di erogazione dei benefici di cui sopra;

Vista la lettera in data 28 aprile 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 7 luglio 1998, n. C 211/5, con cui la Commissione europea ha comunicato la decisione di avviare una procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 88, paragrafo 2, del trattato;

Vista la decisione della Commissione n. C(1999)1267 def. del 4 maggio 1999, con cui si dichiara, sulla base delle iniziative assunte in sede legislativa e degli impegni assunti in sede di trattative, che le misure relative alla concessione di incentivi per gli investimenti innovativi e la formazione professionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi istituite dal regime italiano non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1 del trattato o possono essere dichiarate compatibili con il mercato comune in forza dell'art. 87, paragrafo 3 del trattato;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 21 dicembre 1998, relativo alla ripartizione percentuale delle risorse stanziate dall'art. 1, comma 3 della legge sopra richiamata;

Ritenuta l'urgenza di provvedere in considerazione dei motivi sociali che presiedono all'attuazione della legge e delle ragioni di ordine pubblico che impongono una sollecita adozione dei provvedimenti di attuazione della legge;

Ritenuta, infine, la necessità che i provvedimenti di attuazione siano comunque conformi alle prescrizioni contenute nella decisione della Commissione europea n. C(1999)1267 def. del 4 maggio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto si intende per impresa di autotrasporto: un'impresa, ovvero un raggruppamento, così come definito dall'art. 1, comma 2, lettera *e)*, della legge n. 454/1997, che eserciti l'attività di autotrasporto di cose su strada per conto di terzi e sia iscritta all'albo degli autotrasportatori istituito dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, anche se avente sede principale in altro Stato dell'Unione europea.

2. Le agevolazioni stabilite dal presente decreto sono concesse alle imprese di autotrasporto per gli investimenti destinati a rendere più efficiente la loro organizzazione nella catena del trasporto, ed a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché la protezione dell'ambiente.

Art. 2.

1. Sono concessi mutui, ad un terzo del tasso applicabile, con rate di ammortamento costanti per capitale ed interessi, alle imprese di autotrasporto, per i seguenti investimenti:

a) progetti ed attrezzature elettroniche (hardware) da impiegare nell'ambito dell'attività di formazione di cui all'art. 5 per l'innovazione delle metodologie di gestione aziendale e dei sistemi telematici per l'interscambio dei dati;

b) acquisizione di terminals per trasporti stradali, o di loro parti, comprendenti anche impianti per l'assistenza e la riparazione dei veicoli, nonché per il trattamento o smaltimento dei reflui inquinanti prodotti dall'impresa e per lo stoccaggio delle merci;

c) servizi accessori e prestazioni di consulenza per le iniziative di cui alla precedente lettera.

2. L'individuazione delle aree sulle quali realizzare i terminals di cui al comma 1, lettera *b)*, deve essere coerente con la pianificazione nazionale e regionale in materia di trasporti e rispondere a comprovate esigenze di miglioramento dell'impatto ambientale. I terminals di cui sopra non debbono arrecare pregiudizio alla concorrenza nel mercato del trasporto, e pertanto:

a) gli stessi debbono essere resi disponibili a tutti gli operatori che ne richiedano l'utilizzazione a condizioni eque ed in virtù di tariffe che siano trasparenti nonché remunerative del capitale impiegato e comprensive degli ammortamenti. Nessun aiuto è concesso nel caso di distorsione fra terminals della stessa area;

b) non debbono avere un impatto negativo sulla concorrenza con altri terminals.

3. La concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo è subordinata alla disponibilità del beneficiario a fornire un contributo sostanziale ai costi dell'investimento. Le agevolazioni stesse non sono, inoltre, cumulabili con altri benefici ricevuti allo stesso titolo, da parte di enti pubblici, né con le agevolazioni previste per l'acquisizione di programmi e apparecchiature elettroniche e telematiche contenute in altri decreti attuativi della legge n. 454/1997.

Art. 3.

1. Sono concessi mutui, alle stesse condizioni di cui all'art. 2, comma 3 del presente decreto, alle imprese di autotrasporto che accelerino la sostituzione dei propri veicoli mediante l'acquisizione di veicoli nuovi, allo scopo di realizzare standards più elevati, in tema di tutela dell'ambiente, di quelli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in vigore alla data del presente decreto. Le agevolazioni finanziarie riguardano i veicoli acquistati in sostituzione di veicoli immatricolati da almeno cinque anni.

2. I veicoli oggetto di sostituzione devono essere avviati a rottamazione oppure alienati in Paesi non appartenenti all'area CEMT, anche mediante procura irrevocabile a vendere, fermo restando che l'erogazione del finanziamento è subordinata alla prova dell'avvenuta rottamazione o alienazione del veicolo sostituito.

3. Sono concessi contributi, per interventi di adeguamento ai veicoli in disponibilità dell'impresa di autotrasporto, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento acustico o delle emissioni gassose allo scopo di realizzare standards più elevati, in tema di tutela dell'ambiente, di quelli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in vigore alla data del presente decreto.

Art. 4.

1. Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli sono accordate con le seguenti modalità, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 454/1997 e nei limiti percentuali fissati con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 dicembre 1998 citato in premessa:

a) mutui con durata quinquennale, fino al 75% dell'investimento per le operazioni di cui all'art. 2, lettera *a)*, nel limite massimo di 550 milioni di lire;

b) mutui con durata decennale fino al 60% dell'investimento per le operazioni di cui all'art. 2, lettera *b)*, nel limite massimo di 1 miliardo di lire;

c) mutui con durata quinquennale, fino al 70% dell'investimento e nel limite massimo di lire 1 miliardo, per le operazioni di cui all'art. 3, comma 1. In ogni caso, l'importo massimo dell'agevolazione non potrà mai superare quello previsto dalle linee guida adottate dalla legislazione comunitaria in materia di tutela ambientale;

d) contributi fino al 25% delle spese documentate, per gli interventi di cui all'art. 3, comma 3.

Art. 5.

1. Alle imprese di autotrasporto i cui titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale finalizzati all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione dei nuovi modelli di impresa ed alle nuove tecnologie, nonché alla gestione ottimale della catena del trasporto, compreso l'acquisto di materiale didattico ed audiovisivo, sono concessi contributi fino al 50% dei costi per le seguenti attività:

corsi di formazione o aggiornamento professionale impartiti da personale esterno;

iscrizione e mantenimento presso scuole specializzate in Italia ed all'estero;

partecipazione a stages;

progetti di formazione fra imprese o raggruppamenti di imprese di autotrasporto, da un lato, ed istituti universitari, dall'altro, rivolti alla creazione di nuove figure professionali od alla specializzazione post universitaria nel settore dei trasporti.

2. Le imprese che si avvalgono dei benefici di cui al presente articolo non possono fluire di quelli previsti dall'art. 4, comma 3, della legge n. 454/1997.

Art. 6.

1. Le imprese interessate all'ottenimento dei benefici di cui al presente decreto debbono avanzare apposita domanda ad uno dei soggetti di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 454/1997, e in fotocopia, contestualmente al comitato di cui all'art. 8 della stessa legge, secondo il modello di cui all'allegato *A* e compilando la scheda, fra quelle di cui all'allegato *B*, relativa alla fattispecie per la quale si richiede il beneficio. Ciascuna scheda deve essere corredata della documentazione in essa prevista, con particolare riguardo a quella atta a comprovare la rispondenza dell'investimento programmato alle finalità di cui al presente decreto. Il richiedente può inoltre evidenziare che il beneficio richiesto si estrinseca attraverso il finanziamento di un contratto di locazione finanziaria, per cessione di proprietà del bene locato, di durata non superiore a quella prevista per corrispondenti mutui alle imprese.

2. Per la possibilità di ottenere finanziamenti agevolati alla medesima impresa anche per più operazioni valgono le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 454/1997.

3. I soggetti di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 454/1997, incaricati dell'istruttoria della domanda, evidenziano - ove del caso - la possibilità che il finanziamento richiesto possa essere coperto da altre agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni. In tal caso, il comitato di cui all'art. 8 della legge stessa prospetta al richiedente tale possibilità ed indica quale parte di investimento può essere finanziata.

4. Il comitato di cui all'art. 8 della legge n. 454/1997 delibera l'ammissione ai benefici nei limiti degli importi di cui ai precedenti articoli ed in base ai criteri stabiliti dall'art. 2, comma 4, della citata legge.

5. Il comitato stesso, conformemente a quanto previsto dal comma 6, dell'articolo testé richiamato, può utilizzare parte delle risorse destinate agli interventi di cui al presente decreto, per finalità diverse, purché rientranti fra quelle stabilite dalla legge n. 454/1997, qualora si dimostri l'impossibilità di utilizzare tali risorse per detti interventi.

Art. 7.

1. Secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 3, della legge n. 454/1997, le imprese che utilizzano le agevolazioni di cui al presente decreto per operazioni diverse da quelle dichiarate e per le quali sono state deliberate le agevolazioni stesse, ovvero contrarie a norme legislative o regolamentari, sono obbligate alla restituzione delle somme percepite e degli interessi calcolati al tasso legale, da riversare ai soggetti di cui all'art. 10 della legge stessa, e sono soggette alla radiazione dall'albo degli autotrasportatori.

2. Le somme restituite sono nuovamente destinate ad operazioni analoghe a quelle previste dal presente decreto, salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 5, ultimo capoverso della legge n. 454/1997.

3. Il presente decreto sostituisce il precedente decreto 14 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998.

Roma, 7 luglio 1999

Il dirigente generale: RICOZZI

ALLEGATO

Il sottoscritto ....
(cognome e nome)

nella sua veste di .... (1) della .... (2)
con sede in .... via ....
n. .... c.a.p. .... iscritta all'albo degli autotrasportatori
di .... al n. ....
in data .... partita IVA ....
chiede che l'impresa venga ammessa ai benefici di cui agli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. .... in data .... come appresso descritti:

A) Finanziamenti

Articolo 2	Investimenti	Finanziamenti (3)	Durata
Lettera *a)*			
Lettera *b)*			
Lettera *c)*			
Articolo 3			
Comma 1			
Totale . . .			

B) Contributi

Articolo 3	Costi documentati	Percentuale del contributo	Ammontare del contributo
Comma 3		25%	
Articolo 5			
Comma 1		50%	
Totale . . .			

Il dettaglio degli investimenti, oggetto delle agevolazioni e finanziamenti richiesti, è contenuto nel... sched... allegat... (4).

A tale scopo dichiara:

che l'investimento ha lo scopo di rendere più efficiente l'organizzazione aziendale nella catena di trasporto, di migliorare la sicurezza della circolazione stradale e la protezione dell'ambiente;

che l'impresa non ha richiesto, né beneficiato per gli investimenti oggetto della presente domanda alcun intervento o agevolazione finanziaria da parte dello Stato o di altri enti pubblici; ovvero che l'impresa ha richiesto o beneficiato di interventi o agevolazione finanziaria da parte dello Stato o di altri enti pubblici;

che l'impresa applica al personale dipendente il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;

che l'impresa non ha riportato alcuna delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 6, comma 2, della legge n. 454/1997; ovvero ha riportato le seguenti sanzioni in data:

....

....

che l'impresa richiedente rientra nella tipologia delle imprese .... (5).

Allega la seguente documentazione:

1) scheda e relativa documentazione prevista all'art. 6, comma 1 del decreto;

2) relazione di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 454/1997 (6).

Luogo data ....

....
(Firma)

---

(1) Indicare se titolare dell'impresa o legale rappresentante.

(2) Indicare la ragione sociale della società o la denominazione della ditta individuale.

(3) Gli importi massimi dei finanziamenti ammissibili non possono superare i limiti previsti dall'art. 4.

(4) Allegato *A* (Relazione): solamente per le domande di investimenti riguardanti l'art. 2. Allegato *B:* fac-simili di schede.

(5) Specificare se trattasi di impresa artigiana, piccola-media impresa così come definita dalla raccomandazione della Commissione europea del 3 aprile 1996, n. 396/0280 o raggruppamento. In caso di raggruppamento specificare se ricorrono le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 454/1997.

(6) Nei casi in cui occorra.

ALLEGATO *A*

Relazione sulla situazione economico-patrimoniale dell'impresa.

Da compilare per la richiesta di investimenti ex art. 2:

descrizione dell'impresa e dell'attività esercitata;

descrizione della situazione economica e di mercato (volume degli affari, attività, passività e immobili);

data e firma del titolare dell'impresa o legale rappresentante.

ALLEGATO *B*

SCHEDA
(art. 2, lettera *a*)

Tipo di attrezzatura elettronica ....
....
destinazione ....
costo ....
sistema telematico per l'interscambio dei dati ....
....
costo ....

Impiego dell'investimento ....
....

Fine concreto che si intende raggiungere con riferimento all'art. 1, comma 2 del decreto ....
....
....

Allegati:

progetto complessivo dell'investimento;

dettaglio preventivo di spesa.

ALLEGATO *B*1

SCHEDA
(art. 2, lettera *b*)

Descrizione dei beni immobili che si intendono acquistare, specificando se trattasi di terminals per trasporti stradali o di loro parti ....
....

Descrizione degli impianti e della loro destinazione ....
....
....

Costo dell'investimento ripartito fra costi dei beni immobili e degli impianti ....
....
....

Fine concreto che si intende raggiungere con riferimento all'art. 1, comma 2 del decreto ....
....

Eventuali spese per servizi accessori e prestazioni di consulenza
....

Allegati:

planimetria del terminal e dell'eventuale parte che si intende acquisire;

documentazione intesa a dimostrare le caratteristiche degli impianti;

l'utilizzo pratico cui questi sono destinati;

dettagliato preventivo di spesa.

ALLEGATO *B*2

SCHEDA
(art. 3, comma 1)

Caratteristiche dei veicoli che si intendono acquistare ....
....
....

Caratteristiche dei veicoli che si intendono sostituire ....
....
....

Costo dei veicoli ....
....
....

Dichiarazione che il veicolo non sarà comunque reimmesso in circolazione nei Paesi appartenenti all'area CEMT.

Allegati:

descrizione della Casa costruttrice dei veicoli circa le caratteristiche tecniche che rendono gli stessi idonei ad assicurare standards più elevati in tema di tutela dell'ambiente rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente;

preventivo dettagliato di spesa.

ALLEGATO *B*3

SCHEDA
(art. 3, comma 3)

Descrizione degli interventi di adeguamento dei veicoli ....
....
....
....

Standards di riduzione dell'inquinamento acustico e delle emissioni gassose raggiungibili con l'intervento ....
....

Allegati:

progetto degli interventi che si intendono operare;

dichiarazione da parte di chi opera l'intervento sulle riduzioni dell'inquinamento acustico e delle emissioni gassose raggiungibili con l'intervento che si propone;

preventivo dettagliato di spesa.

ALLEGATO *B*5

SCHEDA
(art. 5)

Numero delle persone destinatarie dell'iniziativa ....

Finalità che si intendono perseguire ....
....
....

Modalità di svolgimento ....
....
....

Eventuale istituto specializzato o ente presso cui ha luogo lo svolgimento dell'iniziativa ....
....

Spese per la realizzazione del corso, distinguendo tra spese generali, spese per materiale didattico e spese per docenti, ovvero, costo del corso per ogni allievo, se svolto presso scuole specializzate in Italia o all'estero ....
....
....

Allegati:

programma dettagliato del corso per materie di insegnamento, durata del corso, numero complessivo di ore di insegnamento e dettaglio delle ore destinate a ciascuna materia;

dettagliato preventivo della spesa;

in caso di corso svolto presso scuole specializzate in Italia ed all'estero o partecipazione a stages, dichiarazione dell'ente circa il costo per ciascun partecipante.

99A8895

DECRETO 7 luglio 1999.

Concessione di incentivi per il trasporto combinato ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454.

IL DIRETTORE

DELL'UNITÀ DI GESTIONE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 454, che stabilisce interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità;

Visto in particolare:

a) l'art. 1, comma 3, relativo all'adozione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di un piano complessivo delle risorse per la concessione dei benefici a favore delle imprese e dei raggruppamenti di imprese;

b) l'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b),* relative al finanziamento agevolato delle iniziative per l'acquisizione di programmi e apparecchiature, nonché per la realizzazione di aree attrezzate ed immobili per l'interscambio e lo stoccaggio delle merci, con priorità a quelle destinate al trasporto combinato;

c) l'art. 5, comma 1, che prevede la concessione di mutui quinquennali per il finanziamento dei mezzi e delle attrezzature adibite al trasporto combinato;

d) l'art. 6, che detta — fra l'altro — disposizioni in ordine alla presentazione delle domande di ammissione ai benefici di cui alla legge in parola;

e) l'art. 8, relativo all'istituzione del Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalità, che delibera in ordine agli interventi finanziari previsti dalla citata legge;

f) l'art. 10, commi l e 2, che disciplina le modalità di erogazione dei benefici di cui sopra;

Vista la lettera in data 28 aprile 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 7 luglio 1998, n. C 211/5, con cui la Commissione europea ha comunicato la decisione di avviare una procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 88, paragrafo 2, del trattato;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 dicembre 1998 relativo alla ripartizione percentuale delle risorse stanziate nell'art. 1, comma 3, della legge sopra richiamata;

Vista la decisione della Commissione n. C(1999)1267 def. del 4 maggio 1999, con cui si dichiara, sulla base delle iniziative assunte in sede legislativa e degli impegni assunti in sede di trattative, che le misure relative alla concessione di incentivi per il trasporto combinato istituite dal regime italiano non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1 del trattato o possono essere dichiarate compatibili con il mercato comune in forza dell'art. 87, paragrafo 3, del trattato;

Ritenuta l'urgenza di provvedere in considerazione dei motivi sociali che presiedono all'attuazione della legge e delle ragioni di ordine pubblico che impogono una sollecita adozione dei provvedimenti di attuazione della legge;

Ritenuta, infine, la necessità che i provvedimenti di attuazione siano comunque conformi alle prescrizioni contenute nella decisione della Commissione europea n. C(1999)1267 def. del 4 maggio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) trasporto combinato: il trasporto di merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile interna o per mare, allorché questo percorso supera i 100 chilometri in linea d'aria ed effettuano su strada il tragitto iniziale o terminale:

1) fra il punto di carico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale;

2) oppure in un raggio non superiore a 150 chilometri in linea d'aria da porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco;

b) impresa di autotrasporto: un'impresa ovvero un raggruppamento, così come definito dall'art. 1, comma 2, lettera *e),* della legge n. 454/1997, che eserciti l'attività di autotrasporto di cose su strada per conto di terzi e sia iscritta all'albo degli autotrasportatori istituito dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, anche se avente sede principale in altro Stato dell'Unione europea.

Art. 2.

1. I finanziamenti agevolati previsti dall'art. 2, comma l, lettere *a)* e *b)* della legge n. 454/1997, limitatamente alla partecipazione ed alla realizzazione dei terminals per il trasporto combinato, ivi inclusi i depositi ed i servizi accessori per la movimentazione delle unità di carico, e dall'art. 5, comma 1, della legge n. 454/1997, possono essere concessi alle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, che:

a) acquisiscano unità di trasporto, e segnatamente rimorchi, semirimorchi, casse mobili e contenitori destinati al trasporto combinato;

b) acquisiscano attrezzature per la movimentazione delle unità di trasporto di cui alla lettera *a)* da svolgersi in un terminal;

c) provvedano o partecipino alla realizzazione di terminals per il trasporto combinato o acquisiscano parti di terminals esistenti, che includano i depositi e tutti i necessari servizi accessori per la movimentazione delle unità di carico;

d) acquisiscano programmi ed apparecchiature elettroniche e telematiche che si riferiscono all'utilizzazione, al controllo, al monitoraggio ed alla vendita nella catena del trasporto combinato.

2. Restano esclusi dai finanziamenti di cui alla lettera *b)* i contenitori marittimi conformi alle norme ISO serie 1, progettati per il trasporto marittimo intercontinentale.

3. I terminals realizzati ai sensi della lettera *c)* non debbono arrecare pregiudizio alla concorrenza nel mercato del trasporto e pertanto:

a) gli stessi debbono essere resi disponibili, a tutti gli operatori che ne richiedano l'utilizzazione a condizioni eque ed in virtù di tariffe che siano trasparenti nonché remunerative del capitale impiegato e comprensive degli ammortamenti. Nessun aiuto è concesso nel caso di distorsione fra terminals della stessa aerea;

b) non devono avere un impatto negativo sulla concorrenza con altri terminal.

4. Le risorse da destinare ai benefici concessi ai sensi del presente decreto sono comprese nel limite percentuale del 17%, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *d),* della legge n. 454/1997 e del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 dicembre 1998 citato in premessa.

5. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri interventi o agevolazioni finanziarie ricevute, allo stesso titolo, da parte di enti pubblici, né con le agevolazioni previste per progetti ed attrezzature elettroniche contenute in altri decreti attuativi della legge n. 454/1997.

Art. 3.

1. Le domande di ammissione ai finanziamenti agevolati di cui al presente decreto, redatte secondo l'allegato *A* e corredate della documentazione in esso indicata, devono essere indirizzate ad uno dei soggetti di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 454/1997 e contestualmente inviate in fotocopia al Comitato di cui all'art. 8 della stessa legge, che delibera l'ammissione ai benefici, nei limiti degli importi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera *b),* e dall'art. 5, comma 1, della legge in parola.

2. La documentazione da allegare alla domanda di cui al comma 1 deve comprendere, in ogni caso, un piano degli investimenti che attesti:

a) l'efficienza e l'economicità degli stessi, con particolare riguardo all'utilizzo a lungo termine delle strutture e delle attrezzature proposte;

b) la correlazione fra gli investimenti e l'obiettivo dell'incremento del trasporto combinato;

c) la disponibilità del beneficiario del finanziamento a fornire, a sua volta, un contributo sostanziale alla realizzazione del piano di investimenti in parola;

d) l'indicazione dei costi per i quali si richiede il finanziamento agevolato.

3. L'ammontare del finanziamento di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a),* non deve superare la differenza di prezzo fra un'unità di trasporto combinato ed un'unità di trasporto stradale corrispondente.

4. I finanziamenti agevolati disposti dal presente decreto non possono in ogni caso superare il 60% del costo globale ammissibile degli investimenti proposti e comunque un limite massimo di lire 1,5 miliardi. I finanziamenti agevolati per gli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* non possono in ogni caso superare il 30% del costo globale ammissibile per ciascun investimento al quale si riferiscono.

5. Gli elementi di cui ai commi 2, 3 e 4 sono presi a base della decisione del comitato di cui all'art. 8 della legge n. 454/1997 in ordine all'ammissione ai finanziamenti sopra indicati.

6. Il presente decreto sostituisce i precedenti decreti 14 ottobre 1998 e 27 novembre 1998, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 10 novembre 1998, n. 263 e 7 dicembre 1998, n. 286.

Roma, 7 luglio 1999

Il dirigente generale: RICOZZI

ALLEGATO

Il sottoscritto ....
(cognome e nome)
nella sua veste di .... (1)
della .... (2) con sede in ....
via .... n. .... c.a.p. ....
iscritta all'albo degli autotrasportatori di ....
al n. .... in data .... partita IVA ....

chiede

che l'impresa venga ammessa a beneficiare dei finanziamenti agevolati di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. .... in data .... per un ammontare complessivo di lire ....
(....) così suddiviso:
(in lettere)

Articolo 2	Finanziamenti	Durata	Investimenti
Lettera *a)* . . .			
Lettera *b)* . . .			
Lettera *c)* . . .			
Lettera *d)* . . .			
Totale			

Il dettaglio degli investimenti, oggetto del finanziamento richiesto, è contenuto nel... relazion... allegat... (3).

A tale scopo dichiara:

che l'investimento ha lo scopo di dare impulso, come meglio specificato nel piano di investimenti allegato alla presente domanda, all'attività dell'impresa richiedente relativa ai trasporti combinati, definiti nell'art. 1 del citato decreto;

che l'impresa non ha beneficiato, né richiesto per gli investimenti oggetto della presente domanda alcun intervento o agevolazione finanziaria da parte dello Stato o di altri enti pubblici;

che l'impresa applica al personale dipendente il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per la categoria;

che l'impresa non ha riportato alcuna sanzione disciplinare prevista dall'art. 6, comma 2, della legge n. 454/1997, ovvero, ha riportato le seguenti sanzioni riportate in data:

....

.... ;

che l'impresa richiedente rientra nella tipologia delle imprese .... (4).

Allega la seguente documentazione:

1) piano di investimenti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto;

2) relazione di cui all'art. 6, comma 1, della legge numero 454/1997 (5).

Luogo, data ....

....
(firma)

---

(1) Indicare se titolare dell'impresa o legale rappresentante.

(2) Indicare la ragione sociale della società o la denominazione della ditta individuale.

(3) Allegato *A* (Piano degli investimenti): per tutte le domande. Allegato *B* (Relazione): solamente per le domande di investimenti riguardanti le lettere *c)* e *d)* dell'art. 2 del decreto.

(4) Specificare se trattasi di impresa artigiana, piccola-media impresa così come definita dalla raccomandazione della Commissione europea del 3 aprile 1996, n. 396/0280, raggruppamento. In caso di raggruppamento specificare se ricorrono le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 454/1997.

(5) Nei casi in cui occorra.

ALLEGATO *A*

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Il piano degli investimenti redatto come previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto, deve contenere, in particolare:

1) per gli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*:

a) il tipo degli investimenti specificando se trattasi di casse mobili, contenitori, rimorchi o semirimorchi;

b) il prezzo dei veicoli rimorchiati non specificamente attrezzati per il trasporto combinato e di quelli corrispondenti destinati al trasporto combinato per i quali si richiede il finanziamento;

2) per gli investimenti di cui al medesimo comma, lettera *b)*:

a) costo delle attrezzature;

3) per gli investimenti di cui al medesimo comma, lettera *c)*:

a) percentuale dell'investimento rispetto al valore o al prezzo totale dell'immobile oggetto dello stesso;

b) se esistono altri terminals nella stessa area;

c) gli accorgimenti che si intendono adottare ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera *a)*;

4) per gli investimenti di cui al medesimo comma, lettera *d)*, dovrà essere specificato quali impieghi concreti dovranno avere gli stessi per incrementare e, comunque, agevolare il trasporto combinato.

Per tutti gli investimenti dovranno essere indicati:

1) la descrizione dei beni oggetto dell'investimento;

2) l'ammontare degli stessi;

3) la percentuale del finanziamento rispetto al costo dell'investimento che, comunque, non potrà essere superiore a quello previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto;

4) l'effetto sull'occupazione che si prevede possa derivare dall'investimento nella sua globalità;

5) la percentuale di traffico aziendale che presumibilmente potrà essere trasferita dal trasporto stradale a quello combinato;

6) data e firma del titolare dell'impresa o del legale rappresentante.

ALLEGATO *B*

RELAZIONE SULLA SITUAZIONE
ECONOMICO-PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

Da compilare per la richiesta di investimenti ex art. 2, lettere *c)* e *d)*:

descrizione dell'impresa e dell'attività esercitata;

descrizione della situazione economica e di mercato (volume degli affari, attività, passività e immobili);

data e firma del titolare dell'impresa o legale rappresentante.

99A8896

DECRETO 13 ottobre 1999.

Recepimento della direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998», ed in particolare l'art. 4 e relativo allegato;

Vista la direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998 relativa alla «Registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità»;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, in materia di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza e della vita umana in mare;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata data adesione alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS e successivi emendamenti;

Visto il «codice per unità veloci (HSC Code)» di cui alla risoluzione IMO MSC 36(63) del 20 maggio 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, n. 293, recante norme per la disciplina delle nuove unità veloci di navigazione nazionale o minore;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «acque riparate»: il tratto di mare protetto dagli effetti del mare aperto, in cui le navi da passeggeri navigano ad una distanza massima di sei miglia da un luogo di rifugio ove le persone possano prender terra in casi di naufragio e in cui è assicurata la vicinanza delle strutture di ricerca e soccorso;

b) «addetto alla registrazione dei passeggeri»: il responsabile a terra incaricato da una società di adempiere gli obblighi imposti dal codice ISM o un'altra persona a terra incaricata da una società di conservare le informazioni relative alle persone a bordo della nave da passeggeri di sua proprietà;

c) «amministrazione»: il comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

d) «autorità designata»: il Corpo delle capitanerie di porto nell'ambito delle competenze di ricerca e soccorso;

e) «Codice ISM»: il codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi (International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention) adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione A.741 (18) del 4 novembre 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 18 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28 del 3 febbraio 1996;

f) «nave da passeggeri»: qualsiasi nave marittima o unità veloce da passeggeri che trasporti più di dodici passeggeri;

g) «onda significativa»: l'onda media corrispondente a un terzo dell'altezza d'onda più alta osservata in un determinato periodo;

h) «persone»: tutte le persone a bordo senza distinzione di età;

i) «servizio regolare»: una serie di collegamenti marittimi attraversi i quali si realizza un servizio tra gli stessi due o più porti, secondo un orario pubblicato, oppure con collegamenti così regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;

j) «società»: l'armatore della nave da passeggeri o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quali il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che abbiano assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio della nave, ai sensi del codice ISM;

k) «unità veloce»: l'unità veloce definita alla regola 1, del capitolo X della convenzione SOLAS del 1974 resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313 e con legge 4 giugno 1982, n. 488, che ha approvato il successivo protocollo del 7 febbraio 1978, e successivi emendamenti.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica a tutte le navi da passeggeri, come definite all'art. 1, che approdino in porti nazionali, ovvero partano da essi.

2. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le navi da guerra e da trasporto truppe, nonché le unità da diporto ad eccezione di quelle che sono o saranno dotate di equipaggio e che trasportano più di dodici passeggeri ai fini commerciali.

Art. 3.

Conteggio del numero dei passeggeri

1. Il conteggio delle persone a bordo delle navi da passeggeri in uscita da porti nazionali è effettuato prima della partenza. Il numero delle persone a bordo, è comunicato prima della partenza al comandante della nave da passeggeri nonché all'addetto alla registrazione dei passeggeri della società o ad apposito sistema della società situato a terra e preposto a tale fine.

2. Prima della partenza, il comandante della nave accerta che il numero delle persone a bordo non superi il numero di passeggeri che la nave e autorizzata a trasportare.

3. Fermo restando l'obbligo di cui al comma 2, sono escluse dal conteggio del numero dei passeggeri:

a) le unità da passeggeri che effettuano viaggi esclusivamente nella Laguna Veneta, e in quella di Grado;

b) le unità da passeggeri in navigazione «nazionale locale», all'interno di porti, lagune e rade e che trasportino non più di venti passeggeri;

c) fino al 31 dicembre 2003, le unità da passeggeri che effettuano servizi regolari di collegamento nello Stretto di Messina. Per queste ultime, a titolo sperimentale, il conteggio del numero massimo di persone e effettuato, fino alla predetta data, sulla base della capacità massima di passeggeri autorizzata per i vagoni ferroviari e per tutti gli altri veicoli a bordo; dopo la predetta data, saranno emanate disposizioni in base ai risultati della sperimentazione.

Art. 4.

Informazioni sui passeggeri

1. Su tutte le unità da passeggeri in partenza da porti nazionali che effettuano viaggi di distanza superiore a venti miglia devono essere rilevate le seguenti informazioni relative alle persone a bordo:

a) cognome;

b) nome o iniziale;

c) sesso;

d) categoria d'età (neonato, bambino, adulto) oppure l'età o l'anno di nascita;

e) a richiesta del passeggero, le informazioni relative alla propria necessità di particolari cure e/o assistenza in situazioni di emergenza.

2. Le predette informazioni sono raccolte prima della partenza e comunicate, entro trenta minuti dalla partenza della nave, all'addetto alla registrazione dei passeggeri della società o ad apposito sistema della società situato a terra è preposto a tale fine.

3. I dati personali, raccolti ai sensi del presente articolo, sono conservati solo per il tempo necessario ai fini del presente decreto.

Art. 5.

Deroghe

1. L'amministrazione può, in comune accordo con l'altro Stato membro dell'Unione europea interessato ad una particolare tratta, ridurre il limite di venti miglia di cui all'art. 4, comma 1.

2. Per i servizi regolari nel tratto di mare in cui la probabilità annua che l'onda significativa superi l'altezza di due metri è inferiore al 10% e

a) nella misura in cui il viaggio non superi circa 30 miglia dal punto di partenza, o

a) se il servizio è inteso essenzialmente a fornire collegamenti regolari a comunità isolate per rispondere a loro esigenze abituali, l'amministrazione, se del caso, di concerto con altro Stato membro dai cui porti partano le navi da passeggeri, può chiedere alla Commissione europea che le società deroghino in tutto o in parte alle prescrizioni dell'art. 4, per motivi di comprovata inattuabilità. La deroga di cui al presente comma è inoltre subordinata alla esistenza, nei tratti di mare dove operano tali navi, di sistemi costieri di orientamento della navigazione e previsioni meteorologiche affidabili, nonché di strutture di ricerca e soccorso adeguate e in numero sufficiente.

3. L'amministrazione può esentare le navi da passeggeri nazionali che effettuano viaggi verso porti extracomunitari, dall'applicazione totale o parziale del presente decreto, qualora i viaggi previsti per tali navi rendano praticamente impossibile la predisposizione di tali registrazioni.

4. Nel caso di esenzioni o deroghe che si intende rilasciare, ai sensi delle pertinenti regole SOLAS, alle navi nazionali che effettuano viaggi da porti extracomunitari verso porti nazionali, per quanto riguarda le informazioni sui passeggeri devono comunque essere tassativamente rispettate le condizioni in materia di esenzioni e deroghe stabilite dal presente decreto.

5. L'amministrazione non concede esenzioni o deroghe alle navi da passeggeri in partenza dai porti nazionali e battenti bandiera di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ma parte contraente della convenzione SOLAS, se queste non soddisfano le condizioni per la concessione dell'esenzione previste dalla predetta convenzione.

Art. 6.

Obblighi per le società

1. Ogni società che abbia assunto la responsabilità dell'esercizio di una nave da passeggeri deve, ai sensi degli articoli 3 e 4:

a) disporre di un sistema per la registrazione delle informazioni dei passeggeri, in conformità ai criteri di cui all'art. 7;

b) designare un responsabile per la registrazione dei passeggeri e per la conservazione e la trasmissione di tali informazioni in caso di emergenza o in seguito ad un incidente.

2. La società provvede affinché le informazioni sui passeggeri oggetto del presente decreto siano in ogni momento prontamente disponibili per la trasmissione all'autorità designata, ai fini della ricerca e del soccorso in caso di emergenza o in seguito ad un incidente.

3. La società provvede affinché le informazioni riguardanti le persone che hanno dichiarato di aver bisogno di cure speciali o assistenza in situazioni di emergenza, siano adeguatamente registrate e comunicate al comandante della nave prima della partenza della stessa.

4. La società che gestisce la nave passeggeri nazionale, proveniente da un porto situato al di fuori della Comunità europea e diretta verso un porto nazionale, fornisce le informazioni di cui al presente articolo, oltre a quelle di cui all'art. 3, con le modalità ivi previste.

5. La società che gestisce la nave passeggeri battente bandiera di uno Stato non appartenente all'Unione europea, proveniente da un porto situato al di fuori della Comunità europea e diretta verso un porto nazionale, provvede a che siano raccolte e conservate le informazioni di cui al presente articolo, oltre a quelle di cui all'art. 3, affinché l'autorità designata possa disporne, se necessario, ai fini di ricerca e soccorso e per le altre conseguenze di un incidente.

Art. 7.

Approvazione dei sistemi di registrazione e loro caratteristiche

1. L'amministrazione approva i sistemi di registrazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*, e procede alla verifica, sia pure a campione, del loro funzionamento.

2. I sistemi di registrazione devono, ai fini del presente decreto, soddisfare i seguenti criteri funzionali:

a) leggibilità: i dati devono avere un formato facilmente leggibile;

b) disponibilità: i dati devono essere facilmente disponibili per le autorità designate interessate alle informazioni contenute nel sistema;

c) funzionalità: il sistema deve essere concepito in modo da non ritardare l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri;

d) sicurezza: i dati devono essere adeguatamente protetti contro la distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale e l'alterazione e devono essere trattati nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

3. Non è consentita la presenza di più sistemi della medesimà società sulla stessa rotta o su rotte analoghe.

Art. 8.

Informativa

1. Per mezzo del biglietto, ovvero direttamente dalla società che gestisce la nave, il passeggero è informato:

a) sui motivi circa la necessità della rilevazione dei dati;

b) sulla facoltà di indicare informazioni relative alla propria necessità di particolari cure e/o assistenza in situazioni di emergenza.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni circa l'obbligo del rilevamento delle informazioni sui passeggeri, contenute nell'art. 4, entrano in vigore il 1° gennaio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1999

Il Ministro: TREU

99A8978

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 21 ottobre 1999.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, che fissa in lire 45.210 miliardi (pari a 23.349 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 21 ottobre 1999 è di 51.065 miliardi di lire (pari a 26.373 milioni di euro);

Decreta:

Per il 29 ottobre 1999 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 28 aprile 2000 fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2000.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 26 ottobre 1999, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A8964

DECRETO 21 ottobre 1999.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 15 ottobre 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visti i propri decreti del 7 ottobre 1999 che hanno disposto per il 15 ottobre 1999 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 9 dicembre 1998 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 ottobre 1999;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 ottobre 1999 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del tesoro del 15 ottobre 1999 il prezzo medio ponderato è risultato pari a € 99,24 per i B.O.T. a novantuno giorni e a € 96,49 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2000, ammonta a L. 58.515.735.685 per i titoli a novantuno giorni con scadenza 14 gennaio 2000; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 2000 ammonta a L. 434.272.641.522 per i titoli a trecentosessantasette giorni con scadenza 16 ottobre 2000.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a € 98,88 per i B.O.T. a novantuno giorni e a € 95,13 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A8968

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 ottobre 1999.

Annullamento del decreto ministeriale 10 agosto 1999, concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro edile «La Nuorese - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Nuoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, vivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 10 agosto 1999, con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro edile «La Nuorese», società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Nuoro, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Sergio Sassu ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la sentenza n. R.F.18/1999 n. 314 in data 7 maggio 1999 del tribunale civile e penale di Nuoro con la quale è stato dichiarato il fallimento della cooperativa in questione;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta pertanto la necessità di annullare il decreto ministeriale sopracitato;

Decreta:

Il decreto ministeriale 10 agosto 1999 con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro edile «La Nuorese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nuoro, costituita in data 6 settembre 1976 con atto a rogito del notaio dott. Livio Colizzi di Nuoro, omologato dal tribunale di Nuoro in data 7 ottobre 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Sergio Sassu, è annullato.

Roma, 4 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8892

DECRETO 4 ottobre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Albauno S.c.r.l.», in Pisticci, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 22 giugno 1999 da cui si evince che la società cooperativa «Albauno S.c.r.l.» con sede in Pisticci (Matera), si trova in stato di insufficienza di attivo ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Albauno S.c.r.l.», con sede in Pisticci (Matera), costituita in data 15 settembre 1992, con atto a rogito del notaio dott. Laporta, omologato dal tribunale di Matera con decreto del 15 ottobre 1992 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art 2540 del codice civile e la dott.ssa Gallipoli Agata, nata a Matera il 16 febbraio 1962 e residente in Montescaglioso (Matera), in via La Carrera n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8893

DECRETO 4 ottobre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Soc. cooperativa agricola giovanile Leverano a r.l.», in Leverano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 11 maggio 1999, depositata in cancelleria il 21 maggio 1999 con la quale il tribunale di Lecce ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa agricola giovanile Leverano a r.l.», con sede in Leverano (Lecce);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola giovanile Leverano a r.l.», con sede in Leverano (Lecce), costituita in data 25 agosto 1980 con atto a rogito notaio Bruno Franco di Lecce, omologato dal tribunale di Lecce con decreto del 24 settembre 1980, iscritta al n. 5654 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile ed il rag. Pietro Cavallo, nato a Torre S. Susanna (Brindisi) il 13 febbraio 1954 ed ivi residente in via P. Calamandrei n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8894

DECRETO 4 ottobre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa di solidarietà sociale Il Fiore - Cooperativa sociale di servizi e attività agricole a r.l.», in San Gimignano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 20 ottobre 1999 da cui si evince che la società cooperativa «Cooperativa di solidarietà Il Fiore - Cooperativa sociale di servizi e attività agricole a r.l.», con sede in San Gimignano (Siena), si trova in stato di insufficienza di attivo ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa di solidarietà sociale Il Fiore - Cooperativa sociale di servizi e attività agricole a r.l.», con sede in San Gimignano (Siena), costituita in data 21 ottobre 1994 con atto a rogito notaio dott. Dinolfo, omologato dal tribunale di Siena con decreto dell'8 novembre 1994 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Nicola Ermini, nato a Firenze il 5 novembre 1956 ed ivi residente con studio in via delle Mantellate n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8972

DECRETO 7 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Taurus a r.l.», in L'Aquila.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544, comma primo, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 15 luglio 1999;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544, comma primo, del codice civile, senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Taurus a r.l.», con sede in L'Aquila, B.U.S.C. n. 315/34535, costituita per rogito del notaio Fanti Matteo, repertorio n. 9866, in data 22 febbraio 1950, iscritta nel registro delle imprese al n. 582 del tribunale di L'Aquila.

L'Aquila, 7 ottobre 1999

Il direttore: BELGUARDI

99A8973

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 ottobre 1999.

Iscrizione dell'Associazione ACU - Associazione consumatori utenti - Onlus, nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ARMONIZZAZIONE E LA TUTELA DEL MERCATO
DIVISIONE III

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20, concernente le procedure per l'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentative a livello nazionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Acquisita la domanda a mano in data 30 giugno 1999, con la quale l'Associazione ACU - Associazione consumatori utenti - Onlus, con sede legale in via Bazzini n. 4, Milano, ha chiesto l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 5, della predetta legge n. 281/1998;

Vista la nota n. 1252587 del 9 luglio 1999, con la quale la Divisione III ha avviato l'istruttoria e ha nominato quale funzionario istruttore il dott. Gianfranco Nitti;

Esaminata la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 281/1998 citata;

Vista la relazione conclusiva della fase istruttoria del funzionario istruttore incaricato;

Ritenuto che, in base alla documentazione prodotta, l'Associazione istante risulta essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5 della citata legge n. 281/1998;

Decreta:

L'Associazione ACU - Associazione consumatori utenti - Onlus, è iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1999

Il direttore della divisione: D'ALESSANDRO

99A8891

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 14 ottobre 1999.

Modificazioni allo statuto sociale della Vittoria Assicurazioni S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1318).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/1996/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11 che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria»;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate

alla Vittoria Assicurazioni S.p.a, con sede in Milano, via Caldera n. 21 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 12 febbraio 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Vittoria Assicurazioni S.pa., che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Vittoria Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

art. 5 (Capitale - Azioni - Obbligazioni):

soppressione della facoltà precedentemente attribuita agli amministratori, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-*ter* del c.c., di aumentare il capitale sociale ed emettere obbligazioni;

art. 6 (Assemblea):

introduzione della possibilità di convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, quando particolari esigenze lo richiedano, ovvero quando la società, autorizzata anche all'esercizio dell'attivita riassicurativa, eserciti quest'ultima in misura rilevante;

art. 7 (Intervento e rappresentanza in Assemblea):

rinvio alle norme di legge in materia di intervento e rappresentanza in assemblea;

art. 8 (Costituzione, presidenza e svolgimento dell'assemblea):

poteri del presidente in materia di deleghe e diritto di intervento in assemblea; modalità di nomina di un segretario;

art. 9 (Consiglio di amministrazione):

indicazione del limite massimo di tre anni per la durata in carica degli amininistratori.

art. 11 (Riunioni del consiglio di amministrazione):

modifica delle modalità di convocazione del consiglio di amministrazione ed introduzione della possibilità di tenere le adunanze dello stesso in tele e videoconferenza, a determinate condizioni; previsione di una periodicità — almeno trimestrale — delle riunioni del consiglio di amministrazione, anche al fine di riferire al collegio sindacale sull'attività svolta dalla società e dalle sue controllate sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in potenziale conflitto di interessi;

art. 13 (Poteri del consiglio di amministrazione):

istituzione di un comitato esecutivo in luogo del preesistente comitato di amministrazione;

art. 14 (Compensi agli amministratori):

introduzione di una remunerazione anche a favore di amministratori investiti di particolari cariche; sostituzione (primo e secondo comma) della dicitura «Comitato esecutivo» in luogo di «Comitato di amministrazione»;

art. 15 (Direttore generale):

partecipazione dei direttori generali alle sedute del comitato esecutivo (in precedenza comitato di amministrazione);

art. 16 (Collegio sindacale):

modifiche in materia di nomina del collegio sindacale: sistema delle liste - criteri e modalità.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A8979

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 8 settembre 1999.

Determinazione dei contributi di allacciamento per gli aumenti di potenza delle utenze particolari di cui al titolo V, punti 1) e 2), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 30 luglio 1986, n. 42/86. (Deliberazione n. 133/99).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'8 settembre 1999,

Premesso che sono stati portati all'attenzione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) problemi interpretativi per quanto riguarda il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 30 luglio 1986, n. 42/1986 (di seguito: provvedimento CIP n. 42/86), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 6 agosto 1986, recante: «Norme in materia di contributi di allacciamento alle reti di distribuzione di energia elettrica, e in particolare la disciplina dei contributi applicabili alle richieste di aumento di potenza avanzate dalle utenze particolari di cui al titolo V, punti 1) e 2) del medesimo provvedimento»;

Premesso che il provvedimento CIP n. 42/86:

al titolo II, lettera *A),* punto 5), concernente allacciamenti di utenze in bassa tensione stabilisce che «Per richieste di potenze a disposizione superiori al valore

per il quale è già stato corrisposto il contributo, è dovuto all'impresa fornitrice l'importo di cui alla lettera *b)* del precedente punto 2) (importo per ogni kW della potenza massima a disposizione richiesta) per ogni kW in più, oltre il diritto fisso di 50.000 lire»;

al titolo II, lettera *B),* punto 3), concernente allacciamenti di utenze in media tensione fino a 50 kV, stabilisce che «Per richieste di potenze a disposizione superiori al valore per il quale è già stato corrisposto il contributo, è dovuto all'impresa fornitrice il corrispettivo di 60.000 lire per ogni kW in più, oltre al diritto fisso di 50.000 lire»;

al titolo II, lettera *B),* punto 4), per i medesimi allacciamenti, stabilisce che «Per utenze già servite in bassa tensione per le quali, a seguito di richiesta di aumento della potenza massima a disposizione, si renda necessario il passaggio alla alimentazione in media tensione, il contributo viene determinato indipendentemente dalla distanza dell'utenza dalla cabina A/M di riferimento, nella misura di lire 60.000 per ogni kW in più rispetto alla potenza già a disposizione in bassa tensione, oltre ad una quota fissa di 500.000 lire»;

al titolo V, punti 1) e 2), definisce le condizioni di allacciamento per utenze particolari;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 dicembre 1993, n. 15 (di seguito: provvedimento CIP n. 15/93), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 24 dicembre 1993, recante: «Modificazione ai provvedimenti vigenti in materia di prezzi, di condizioni di fornitura e di condizioni di allacciamento»;

Visti l'art. 2, commi 12, lettera *m)* e 14, e l'art. 3, commi 1 e 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 24 luglio 1996, recante: «Modificazioni ai provvedimenti CIP in materia di contributi di allacciamento, di Cassa conguaglio per il settore elettrico e di sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate»;

Considerato che con il provvedimento CIP n. 15/93 e con il soprarichiamato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996, sono stati adeguati i contributi di allacciamento, ma non sono state disposte modifiche alla disciplina relativa alle richieste di aumento della potenza a disposizione dell'utenza, e che pertanto rimane inalterata la disciplina per gli aumenti di potenza come prevista dal provvedimento CIP n. 42/86;

Considerato che né il Comitato interministeriale dei prezzi, né il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato hanno ritenuto di emanare altre norme che integrino o modifichino la disciplina in relazione ai contributi di allacciamento per le utenze particolari di cui la titolo V, punti 1) e 2) del provvedimento CIP n. 42/86;

Ritenuta pertanto l'opportunità di determinare modalità di applicazione di quanto disposto dal provvedimento CIP n. 42/86, definendo misure per la rettifica della fatturazione nei casi in cui il medesimo provvedimento non sia stato correttamente applicato;

Delibera:

Art. 1.

Contributi di allacciamento per aumenti di potenza

Le utenze titolari di forniture di energia elettrica che richiedono aumenti della potenza impegnata in bassa ed in media tensione sono tenute alla corresponsione dei contributi previsti rispettivamente dal titolo II, lettera *A),* punto 5) e dal titolo II, lettera *B),* punti 3) e 4), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 30 luglio 1986, n. 42/86, così come modificati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996.

Art. 2.

Contributi di allacciamento per aumenti di potenza di utenze particolari

Le disposizioni contenute nel precedente art. 1 si applicano anche alle utenze particolari di cui al titolo V, punti 1) e 2) del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 30 luglio 1986, n. 42/86, purché tali utenze abbiano carattere continuativo o ricorrente e rientrino nelle seguenti tipologie:

1) installazioni non presidiate in permanenza, situate fuori dagli abitati (impianti segnaletici stradali, ripetitori radiotelevisivi, impianti di protezione catodica, radiotelefonici, di teletrasmissione dati, impianti di sollevamento acqua, case di transumanza e ricoveri per il bestiame, depositi per attrezzi e simili); costruzioni che non siano raggiungibili con strada percorribile da automezzi o che siano separate dagli impianti di distribuzione esistenti da tratti di mare, di lago o laguna;

2) insegne luminose e pubblicitarie; impianti di illuminazione di monumenti e simili; impianti di risalita e simili; installazioni mobili o precarie (roulottes e simili); singole costruzioni non abitate in permanenza o comunque non di residenza anagrafica del proprietario (ville, case di caccia, rifugi di montagna e simili) situate ad oltre 2.000 metri dalla cabina di trasformazione M/B di riferimento.

Art. 3.

Rettifica e restituzione di contributi

Le utenze di cui al precedente art. 2 alle quali, a fronte di una richiesta di aumento di potenza, sia stato addebitato un nuovo contributo di allacciamento o contributo diverso da quanto sopra specificato, possono presentare all'impresa fornitrice o suo avente causa apposita istanza, corredata dalla copia della richiesta di aumento di potenza e della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di quanto richiesto a titolo di allacciamento, ai fini della rettifica degli

importi fatturati e della restituzione dei contributi indebitamente versati e degli interessi legali, fatta salva eventuale prescrizione ai termini di legge.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 8 settembre 1999

Il presidente: RANCI

99A8969

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 23 settembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il proprio decreto 28 maggio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 136 del 12 giugno 1996, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi di Milano;

Visto in particolare l'art. 54 dello stesso, che individua nel senato accademico l'organo preposto alle revisioni dello statuto;

Viste le deliberazioni in data 18 marzo 1998, 13 aprile 1999 e 15 giugno 1999 con le quali il senato accademico ha approvato, con la maggioranza richiesta dal sopra citato art. 54, talune modifiche agli articoli 17, 18, 22, 24, 25, 29, 35 e 58 dello statuto, nonché la soppressione degli articoli 55, 56 e 57 dello stesso;

Vista la nota rettorale prot. 5714 in data 4 agosto 1999 con la quale le modifiche approvate sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota prot. 1473 in data 20 settembre 1999, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato di non aver osservazioni particolari da formulare in ordine alle modifiche statutarie approvate dal senato;

Decreta:

Allo statuto dell'Università degli studi di Milano sono apportate le modifiche di seguito indicate.

Titolo III

ORGANI DI GOVERNO

Art. 17.

R e t t o r e

Il punto 3. è sostituito dal seguente:

3. Il rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. Nel caso in cui questa non abbia dato esito positivo, si procede ad una seconda votazione, per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessuno dei candidati l'ottenga, si procede ad una terza ed ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Tra le votazioni di cui sopra deve intercorrere un intervallo non inferiore a sette giorni.

Dopo il punto 3. è inserito, con lo scorrimento della numerazione dei punti successivi, il seguente nuovo punto:

4. L'elettorato passivo è riservato a quanti, trovandosi nelle condizioni di cui al punto 2., abbiano presentato la propria candidatura almeno quarantacinque giorni prima della data della prima votazione.

Il punto 5., divenuto punto 6., è così riformulato:

6. Il rettore designa un prorettore scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo coadiuva e lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.

Negli organi accademici il prorettore non ha diritto di voto se è presente il rettore.

Dopo il punto 6. è inserito il seguente nuovo punto, con lo scorrimento della numerazione di quelli successivi:

7. Il rettore può affidare ad altri professori di ruolo l'esercizio temporaneo di funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, che comportino compiti anche di rappresentanza istituzionale ovvero siano finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o allo svolgimento di attività definite, dandone comunicazione al senato accademico ed al consiglio di amministrazione.

Il rettore può designare uno o più delegati alla verifica e alla firma di atti di sua competenza.

Art. 18.

Senato accademico

I commi 2 e 3 del punto 2. sono cassati.

Art. 22.

Consulta Università degli studi - Enti locali

Il testo dell'articolo è integralmente soppresso ed è sostituito dal seguente:

Art. 22 *(Conferenza e consulta per la programmazione delle attività universitarie).* — Ferme restando le competenze del comitato regionale lombardo di coordinamento, costituito ed operante ai sensi della normativa in vigore, l'Università promuove le opportune forme di raccordo e di consultazione sui problemi di comune interesse con gli enti territoriali, gli organismi culturali e scientifici, le fondazioni, le rappresentanze professionali e di categoria, i responsabili del sistema scolastico e formativo e di quello sanitario, le organizzazioni sindacali e ogni altro ente interessato alle attività universitarie operante nelle aree ove l'Ateneo è presente con proprie iniziative scientifiche e didattiche.

A questo fine, d'intesa con il senato accademico e il consiglio di amministrazione, il rettore convoca con cadenza almeno biennale una «Conferenza per la programmazione delle attività dell'Università degli studi di Milano», allargata ai responsabili e alle rappresentanze degli enti di cui al primo comma, promuovendo ogni altra iniziativa atta a favorire l'adempimento dell'obiettivo sopra indicato anche in vista della promozione di progetti e di attività da svolgersi in collaborazione.

Nella medesima prospettiva, per operare una valutazione preventiva dei vari progetti di sviluppo e per seguirne con continuità le fasi attuative, con particolare riguardo alla loro incidenza nei vari ambiti territoriali l'Università promuove la costituzione di un organo denominato «Consulta per la programmazione delle attività dell'Università degli studi di Milano», del quale fanno parte, in prima applicazione, il rettore e uno o più rappresentanti degli organi di governo dell'Ateneo, designati dallo stesso rettore; uno o più rappresentanti della regione Lombardia, designati dal presidente della giunta regionale; uno o più rappresentanti del comune di Milano, designati dal sindaco; uno o più rappresentanti della provincia di Milano, designati dal presidente della giunta provinciale; uno o più rappresentanti di ciascuno degli altri comuni e delle altre province ove operino insediamenti dell'Università, designati con le medesime modalità.

I rappresentanti dei suddetti enti non possono essere dipendenti dell'Università. La presidenza della consulta è assunta dal rettore o da un suo delegato.

Le modalità di funzionamento e le eventuali integrazioni della consulta sono determinate dalla consulta stessa con un apposito regolamento, approvato, per quanto di competenza, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.

I pareri della consulta costituiscono elementi imprescindibili di considerazione da parte degli organi di governo dell'Ateneo ai fini dell'elaborazione dei piani di sviluppo e della dislocazione delle risorse.

Titolo IV

STRUTTURE E ATTIVITÀ DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

Art. 24.

Facoltà

La prima frase del primo comma del punto 1 è riformulata come segue:

1. La facoltà opera, nella sua autonomia, quale struttura fondamentale per lo svolgimento delle attività didattiche.

Il comma 3 del punto 3. è riformulato come sotto indicato:

L'elezione del preside avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. Nel caso in cui questa non abbia dato esito positivo, si procede ad una seconda votazione, per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessuno dei candidati l'ottenga, si procede ad una terza ed ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. La seduta per l'elezione del preside è convocata e presieduta dal professore di prima fascia di ruolo o fuori ruolo della facoltà con maggiore anzianità accademica.

Art. 25.

Corsi di laurea

Al primo comma del punto 2. la frase «... dai professori a contratto ex art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dai professori a contratto ex art. 25 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che abbiano, ai sensi di quanto stabilito al comma 2 del successivo art. 35, la responsabilità di un corso ufficiale, ...» è sostituita con «... dai docenti a contratto, ...»

All'ultimo comma del punto 2., la frase «... di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti, le chiamate ...» è sostituita con «... di quelle concernenti i pareri sulla copertura dei posti ...».

Art. 29.

Dottorato di ricerca

Il testo dell'articolo è integralmente cassato ed è sostituito dal seguente:

Art. 29 *(Dottorato di ricerca).* — I corsi di dottorato di ricerca, istituiti in ottemperanza alla normativa in vigore, sono disciplinati da un apposito regolamento, che costituisce parte integrante del regolamento didattico d'ateneo, deliberato dal senato accademico, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, acquisite le proposte della commissione di ateneo per la ricerca scientifica, sentite le facoltà e i dipartimenti, e previa approvazione, per le parti di competenza, del consiglio di amministrazione.

Art. 35.

Collaborazioni esterne

Il primo comma è riformulato come segue:

Nel rispetto delle normative vigenti, per esigenze connesse con i suoi fini istituzionali alle quali non possa far fronte con personale in servizio, l'Università può ricorrere a collaboratori esterni di adeguata qualificazione, nei limiti e secondo le modalità determinate dal regolamento generale d'ateneo e dal regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Il secondo comma è soppresso.

Titolo VIII

NORME TRANSITORIE

Gli articoli 55 *(Esecutività di norme statutarie e costituzione di nuovi organi)*, 56 *(Regolamenti)* e 57 *(Scadenze dei mandati in corso), sono soppressi.*

L'art. 58 *(Ente o fondazione di sostegno)* - nella seguente formulazione, è inserito al Titolo VII (Disposizioni finali) quale cinquantaquattresimo articolo:

Art. 58 *(Enti e fondazioni a sostegno dell'attività universitaria).* — L'Università sollecita e favorisce la costituzione da parte di soggetti esterni all'Ateneo di enti e fondazioni che abbiano come finalità il sostegno delle due attività istituzionali, con particolare riguardo all'incremento dei finanziamenti da destinare alla ricerca scientifica, allo sviluppo di settori scientifico-disciplinari di peculiare risalto o che risultino sottodimensionati rispetto alle esigenze, all'incentivazione della formazione di giovani ricercatori e specialisti, al funzionamento di specifiche strutture e servizi.

Le condizioni della collaborazione tra gli enti in questione e l'Università sono definite da apposite convenzioni approvate, per quanto di competenza dell'Ateneo, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, sentite le strutture didattiche e scientifiche eventualmente interessate.

Nel caso in cui si costituisca un unico ente o fondazione con la specifica finalità di operare nel senso indicato a vantaggio dell'intero Ateneo e si verifichino le condizioni di cui al punto 4, secondo comma, dell'articolo 19, è altresì assicurata la partecipazione di un altro rappresentante dell'ente in questione, di norma il Presidente, alle sedute del senato accademico, con conseguente integrazione del punto 2 dell'art. 18 del presente statuto.

Conseguentemente l'art. 54 *(Revisioni dello statuto e del regolamento generale d'Ateneo)* - viene ad assumere il numero 55, gli articoli 59 *(Verifica delle strutture organizzative della ricerca)* e 60 *(Norme abrogative)* - assumono, rispettivamente, il numero 56 e il numero 57.

Le modifiche disposte con il presente decreto entrano in vigore a decorrere dall'anno accademico 1999/2000.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 settembre 1999

p. *Il rettore:* DECLEVA

99A8914

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 28 settembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 7 ottobre 1996;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto interministeriale 24 luglio 1996;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 17 giugno 1999;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 187 - Titolo VII - Facoltà di medicina e chirurgia, relativo al D.U. di podologo viene modificato nel modo che segue:

ai settori relativi al I anno, secondo semestre dell'area B - Fisiopatologia generale e speciale podologica, lettera B.4 - Corso integrato di podologia speciale I, viene aggiunto il settore scientifico disciplinare F07E Endocrinologia;

ai settori relativi al II anno, primo semestre dell'area C - Principi e metodologie di terapia podologica, lettera C.1 - Corso integrato di podologia speciale II, viene inserito il settore scientifico disciplinare F07E Endocrinologia;

ai settori relativi al II anno, secondo semestre dell'area D - Metodi e tecniche degli interventi riabilitativi ed integrativi applicabili a situazioni cliniche, lettera D.1 - Corso integrato di podologia speciale III, viene inserito il settore scientifico disciplinare F07A Medicina interna.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 28 settembre 1999

Il rettore: CALZONI

99A9043

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Carbesia»

Decreto n. 97 del 29 settembre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario CARBESIA (imidocard dipropionato) soluzione iniettabile, flacone da 100, 10 e 5 ml, A.I.C. numeri 101952024, 101952012 e 101952036.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a., con sede legale in Milano, via Ripamonti n. 89, codice fiscale 00889060158, per l'immissione in commercio, sono apportate le seguenti modifiche:

Confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione flacone da 10 ml (solo per cani), A.I.C. n. 101952048.

Le confezioni:

flacone da 10 ml, A.I.C. n. 101952012 (per cavalli sportivi);

flacone da 5 ml, A.I.C. n. 101952036 (per cani).

Sono revocate su rinuncia della società titolare dell'A.I.C.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scacenza indicata in etichetta.

Regime di dispensazione: la nuova confezione flacone da 10 ml (per cani), A.I.C. n. 101952048, deve essere venduta dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8792

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dectomax Pour On».

Decreto n. 102 del 29 settembre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario DECTOMAX POUR ON soluzione, flacone da 250 ml, A.I.C. n. 102653019 - flacone da 1 litro, A.I.C. n. 102653021 - flacone da 2,5 litri, A.I.C. n. 102653033.

Titolare A.I.C.: società Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale in Latina, codice fiscale 00192900595.

Modifiche apportate:

Indicazioni terapeutiche: è autorizzata ad includere negli stampati la durata dell'attività anche per le altre due specie di pidocchi: «linognathus vituli» e «damalinia (bovicola) bovis».

Validità: è autorizzata l'estensione del periodo di validità del prodotto da ventiquattro a trentasei mesi.

Confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della confezione flacone da 5 litri, A.I.C. n. 102653045.

Confezionamento: è autorizzata la modifica del confezionamento dei flaconi da 250 ml e 1 litro da polietilene trasparente a polietilene bianco opaco.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8787

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cloxalene Asciutta».

Decreto n. 103 del 29 settembre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario CLOXALENE ASCIUTTA cloxacillina benzatina, pomata antimastitica 4, 8, 12 tubi siringa da 5 ml, A.I.C rispettivamente numeri 101729034 - 101729046 - 101729010 e 4, 8, 12 tubi siringa da 10 ml, A.I.C. rispettivamente numeri 101729059 - 101729061 - 101729022.

Titolare A.I.C.: società Fatro S.p.a., con sede legale in Ozzano Emilia (Bologna), codice fiscale 01125080372.

Modifiche apportate:

Confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni:

60 tubi siringa da 5 ml, A.I.C. n. 101729073;

60 tubi siringa da 10 ml, A.I.C. n. 101729085.

Stampati: è approvata la richiesta di aggiornamento stampati per la specialità per uso veterinario suddetta.

È altresì approvata la modifica del disegno della siringa.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8786

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Equest»

Provvedimento n. 49 del 1º ottobre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario EQUEST gel orale per equini, siringa da 11,5 g, A.I.C. n. 102720012.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., Strada Manara, 5/A, Parma.

Oggetto del provvedimento: modifica del periodo di validità.

Il periodo di validità è esteso da dodici a diciotto mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

99A8798

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Opticortenol S»

Provvedimento n. 50 del 1º ottobre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario OPTICORTENOL S flacone da 20 ml, A.I.C. n. 101134029.

Titolare A.I.C.: ACME S.r.l., via Portella della Ginestra, 9 - Cavriago (Reggio Emilia).

Motivo del proveddimento: modifica officina di produzione.

È autorizzata la produzione presso lo stabilimento BASF Labiana S.A., Calle Venus, 26 - 08228 Terrassa, Barcellona (Spagna).

99A8797

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cydectin 0,1%»

Provvedimento n. 51 del 1º ottobre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario CYDECTIN 0,1% soluzione orale per pecore.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale in Parma, codice fiscale 00278930490.

Oggetto del provvedimento: modifica officina di produzione.

È ora autorizzata la produzione ed il controllo del medicinale per uso veterinario suddetto presso lo stabilimento Fort Dodge Veterinaria S.A., Vall de Bjanya (Gerona) Spagna.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

99A8795

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fort Vax IV»

Provvedimento n. 52 del 1º ottobre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario FORT VAX IV 20 flaconi da 1 ml/dose, vaccino inattivato per la protezione della rinotracheite infettiva, calicivirus panleucopenia felina della chlamidia psittaci del gatto.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., Parma.

Motivo del provvedimento: estensione del periodo di validità.

Si autorizza il periodo di validità a ventiquattro mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

99A8794

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 ottobre 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0758
Yen giapponese	113,65
Dracma greca	329,95
Corona danese	7,4349
Corona svedese	8,7405
Sterlina	0,64260
Corona norvegese	8,2830
Corona ceca	36,763
Lira cipriota	0,57927
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,72
Zloty polacco	4,4242
Tallero sloveno	196,7682
Franco svizzero	1,5972
Dollaro canadese	1,5907
Dollaro australiano	1,6522
Dollaro neozelandese	2,0902
Rand sudafricano	6,5973

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A9051

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo di Nusco - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Nusco.

Si comunica che in data 9 ottobre 1999 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca di Credito Cooperativo di Nusco società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Nusco (Avellino), disposta con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 18 maggio 1998, a seguito della liquidazione volontaria della stessa e della cessione delle attività e passività alla Banca di Credito Popolare società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Torre del Greco (Napoli).

99A8897

Autorizzazione all'emissione di assegni circolari da parte della Cassa di risparmio di Trieste - Banca S.p.a.

La Cassa di risparmio di Trieste - Banca S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 385/93, ad emettere assegni circolari.

Considerato che il patrimonio di vigilanza segnalato supera ampiamente il requisito minimo previsto dalla vigente normativa, si rilascia alla Cassa di risparmio di Trieste - Banca S.p.a. la richiesta autorizzazione.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8898

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.